REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

che completa il regolamento (CEE) n. 620/71 per quanto riguarda le disposizioni-quadro valide per i contratti di vendita della paglia di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/76 (2), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 620/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa (3), nei contratti conclusi tra i produttori della paglia di lino e gli acquirenti deve figurare obbligatoriamente il prezzo di vendita convenuto ; che tale prezzo è in gran parte influenzato dal valore dei semi di lino ; che tale valore corrisponde al prezzo di obiettivo fissato nel quadro delle misure speciali per i semi di lino previste dal regolamento (CEE) n. 569/76 (4) ; che, per permettere ai produttori di lino tessile di beneficiare in parte di queste misure, occorre prevedere che le parti contraenti indichino nel contratto di vendita della paglia di lino di aver tenuto conto del prezzo di obiettivo dei semi di lino di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 569/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 620/71 è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 4 bis*

Per il lino, le parti contraenti indicano nel contratto che il prezzo di vendita è convenuto tenendo conto del prezzo di obiettivo dei semi di lino di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 569/76. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 94 del 9. 4. 1976, pag. 4.
(3) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 4.
(4) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.